



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 8 maggio 2019  
(OR. en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2018/0216(COD)**

---

---

8933/1/19  
REV 1

AGRI 233  
AGRIFIN 31  
AGRILEG 92  
AGRIORG 26  
AGRISTR 34  
CODEC 1027  
CADREFIN 225

**NOTA**

---

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	9645/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Regolamento sui piani strategici della PAC <i>- Documento di riflessione della presidenza sul nuovo modello di attuazione</i>

---

In vista del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 14 maggio 2019, si trasmette in allegato per le delegazioni un documento di riflessione della presidenza al fine di orientare il dibattito ministeriale.

**Documento di riflessione sul nuovo modello di attuazione per il dibattito ministeriale in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 14 maggio**

Al fine di organizzare il dibattito orientativo in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca", la presidenza desidera proporre i quesiti in appresso.

**Questioni fondamentali del nuovo modello di attuazione**

Per la PAC post-2020 la Commissione ha proposto di passare da una politica basata sulla conformità a una politica basata sull'efficacia dell'attuazione, concentrandosi sugli output e sui risultati (il "nuovo modello di attuazione"). Questo principio ha generalmente goduto del sostegno degli Stati membri.

I principali elementi costitutivi del quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione del nuovo modello di attuazione sono il sistema di governance, la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione e l'esame dell'efficacia dell'attuazione. La definizione anticipata degli importi unitari nel quadro dei piani strategici della PAC è di fondamentale importanza per la verifica dell'efficacia dell'attuazione. La corrispondenza tra la spesa e gli output segnalati (importi unitari), la valutazione dei sistemi di governance nonché il monitoraggio dell'attuazione attraverso l'esame dei progressi verso target intermedi annuali sulla scorta di indicatori di risultato sono elementi essenziali del "nuovo modello di attuazione". Ciononostante, alcuni elementi della proposta sono stati ritenuti problematici e necessitano di ulteriori discussioni a livello di Gruppo e di CSA al fine di rendere il nuovo sistema più praticabile.

- **Comunicazione dei target intermedi ed esame dell'efficacia dell'attuazione**

La proposta della Commissione prevede un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione collegato a target intermedi annuali basati su indicatori di risultato. Numerosi Stati membri hanno criticato questo approccio in seguito alla loro esperienza con l'attuale sistema di comunicazione applicato nell'ambito dello sviluppo rurale, sostenendo che i target intermedi annuali causerebbero considerevoli oneri amministrativi. Inoltre, l'esame annuale dell'efficacia dell'attuazione richiederebbe, in caso di stime errate dei target intermedi annuali, giustificazioni e adattamenti che probabilmente non contribuirebbero a far progredire l'attuazione della PAC.

Di conseguenza, nei suggerimenti redazionali sul regolamento sui piani strategici della PAC, la presidenza austriaca ha proposto di sostituire i target intermedi annuali con target intermedi biennali e l'esame annuale dell'efficacia dell'attuazione con un esame biennale, nonché di aumentare dal 25 al 35% la deviazione consentita dai valori intermedi previsti senza dover fornire giustificazioni, mantenendo nel contempo la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione prevista nel regolamento orizzontale. Numerosi Stati membri si sono dichiarati favorevoli a questa modifica, e alcuni hanno chiesto una frequenza ancora minore delle comunicazioni e una percentuale ancora maggiore di deviazione consentita.

Sotto presidenza rumena le delegazioni hanno ribadito la propria apertura rispetto al quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione proposto, ma hanno nuovamente sottolineato la necessità di passare a un modello adeguato alle esigenze degli Stati membri. Hanno concordato ampiamente sull'esigenza di aumentare il margine di tolleranza proposto dalla Commissione e hanno ribadito le proprie preoccupazioni relative ai target intermedi annuali per determinati tipi di interventi. Sono state sostenute varie opzioni, quali valutare il raggiungimento dei target intermedi ogni due anni (oppure solo due volte nel corso dell'attuazione della politica) oppure evitare di fissare target intermedi per i primi anni.

Al Consiglio "Agricoltura e pesca" del 28 gennaio 2019 è stata quindi discussa la questione di un approccio progressivo, che ha goduto di ampio sostegno da parte dei ministri.

Di conseguenza, nella sua rielaborazione (doc. 7485/19), la presidenza rumena ha introdotto un nuovo articolo 121 bis in cui suggeriva di autorizzare una maggiore deviazione dai rispettivi target intermedi nei primi anni di attuazione senza dover fornire una giustificazione, partendo da più del 45% nell'esercizio finanziario 2022, per poi passare al 40% nell'esercizio finanziario 2023 e al 35% nel 2024 e negli esercizi finanziari successivi. Ciononostante, questo approccio potrebbe essere attuato esclusivamente con target intermedi annuali e un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione, il che implica che il termine "annuale" sia lasciato tra parentesi quadre per quanto concerne l'esame dell'efficacia dell'attuazione. Nelle loro posizioni scritte e negli interventi orali, numerose delegazioni hanno ribadito ancora una volta le loro preoccupazioni circa la natura annuale sia dei target intermedi che dell'esame dell'efficacia dell'attuazione.

Nelle discussioni tenutesi finora, la Commissione ha chiarito che sarebbe complicato accettare target intermedi biennali. Un esame annuale dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, sulla base di target intermedi annuali, è essenziale per individuare e affrontare tempestivamente le eventuali carenze in materia di attuazione. La Commissione ha inoltre sottolineato che il mancato rispetto del divario proposto del 25% non porterebbe automaticamente a un piano d'azione, dal momento che gli Stati membri potrebbero fornire giustificazioni soddisfacenti. La Commissione ha altresì evidenziato che nel caso in cui alcuni elementi del piano non siano realistici, questi dovranno essere modificati. Il piano, inclusi i target intermedi, può quindi essere modificato, eventualmente riorientando alcuni interventi. Siccome è necessario procedere in modo tempestivo, un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione basato su target intermedi annuali risponderebbe meglio al nuovo sistema incentrato sull'efficacia dell'attuazione proposto, impegnando sia gli Stati membri che la Commissione.

*Ritenete che si debbano prevedere un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione e target intermedi annuali, anziché biennali, il che consentirebbe l'attuazione dell'approccio progressivo convenuto e la tolleranza di cui al nuovo articolo 121 bis, permettendo di affrontare in modo tempestivo le eventuali carenze in materia di attuazione registrate nei progressi degli Stati membri nell'attuazione della politica?*

- **Definizione di importi unitari per interventi non basati sulla superficie/sugli animali**

La definizione degli importi unitari annuali previsti è un elemento chiave del "nuovo modello di attuazione", mentre la verifica dell'importo unitario annuale realizzato (rapporto tra spesa e output) è essenziale per la verifica dell'efficacia dell'attuazione.

Sebbene questo approccio sembri percorribile per gli interventi basati sulla superficie/sugli animali, per i quali sono possibili una definizione chiara e una certa variazione degli importi unitari, la pianificazione risulta meno precisa per gli interventi non basati sulla superficie/sugli animali, quali ad esempio i progetti pluriennali. A causa della loro natura, la definizione di importi unitari previsti sotto forma di importo medio di sostegno potrebbe creare difficoltà nel momento in cui si pianifica l'intera durata del piano strategico della PAC in anticipo. Numerosi Stati membri hanno espresso preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe accrescere il rischio di dover giustificare ogni anno ogni mancata corrispondenza tra gli importi unitari previsti e quelli effettivi, e per il fatto che ciò non sarebbe compatibile con un sistema di comunicazione praticabile ed efficiente.

In sede di Gruppo sono state discusse varie opzioni per cercare di trovare una soluzione percorribile per questo tipo di interventi, come una maggiore flessibilità per l'adozione degli importi unitari previsti o l'impiego di un elemento quantificato differente che sostituisca gli importi unitari.

La Commissione ha spiegato che sarebbero sufficienti le giustificazioni che gli Stati membri dovrebbero presentare nel caso di possibili corrispondenze mancate, ma ha anche espresso preoccupazione per l'opzione di ricorrere a un elemento quantificato differente che sostituisca gli importi unitari con un tasso medio di sostegno per questo tipo di interventi. Ha inoltre sottolineato che una maggiore flessibilità per la pianificazione degli importi unitari sarebbe in linea di massima compatibile con il nuovo modello di attuazione, dal momento che la possibilità di adattare gli importi unitari fornirebbe un approccio più realistico, risponderebbe alle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri, ridurrebbe, in una certa misura, gli oneri amministrativi e fornirebbe una base per la verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione.

*Ritenete necessario prevedere nel regolamento una certa flessibilità per quanto concerne gli importi unitari annuali per gli interventi non basati sulla superficie/sugli animali, senza incidere sul funzionamento degli elementi cruciali del nuovo modello di attuazione?*